

AVVISO DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Suo viaggio può essere soggetto alla convenzione di Montreal o a quello di Varsavia. Queste convenzioni regolano e possono limitare la responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesioni, smarrimento o danneggiamento di bagaglio o ritardi. Questo avviso è previsto dal Regolamento n° 889/2002 della Comunità Europea.

Tale avviso non può essere utilizzato come documento giustificativo del diritto al risarcimento e non interpreta disposizioni del Regolamento o della convenzione di Montreal.

In caso di viaggio con vettori non europei, dovrebbe contattarli, per avere informazioni sulle loro limitazioni di responsabilità.

Responsabilità del vettore aereo per i viaggiatori ed i loro bagagli

Quest'avviso riassume le regole di responsabilità utilizzare dai vettori aerei dell'Unione, così come previsto dalla legislazione dell'Unione e la convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o lesioni

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità in caso di morte o lesione del passeggero. Per risarcimenti fino a 128.821 DSP (circa 150.000 Euro) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.

Anticipi di pagamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (circa 19.000 Euro).

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 5.346 DSP (circa 6.500 Euro).

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 1.288 DSP (circa 1.500 Euro).

Distruzione, perdita o danno dei bagagli

Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.288 DSP (circa 1.500 Euro). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato per il bagaglio se, entro il momento della registrazione ha rilasciato una dichiarazione speciale e pagato un supplemento.

Reclami relativi al bagaglio

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro 7 giorni, e in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo

Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente.

Termini per l'azione di risarcimento

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni

Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.